

Bruxelles, 9.6.2017
C(2017) 4101 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2017

a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 10, paragrafo 6, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE — Italia — Certificazione della Società Gasdotti Italia S.p.A.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2017

a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 10, paragrafo 6, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE — Italia — Certificazione della Società Gasdotti Italia S.p.A.

I. PROCEDURA

Il 12 aprile 2017 la Commissione ha ricevuto una proposta di decisione dell'organismo italiano incaricato della regolamentazione del settore dell'energia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in appresso, "AEEGSI") relativa alla certificazione della Società Gasdotti Italia S.p.A. (in appresso, "SGI") in quanto gestore del sistema di trasporto del gas.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE (in appresso, "direttiva sul gas")¹ e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 (in appresso, "regolamento sul gas")² la Commissione è tenuta a esaminare il progetto di decisione notificato e a trasmettere un parere all'autorità di regolamentazione nazionale competente in merito alla compatibilità del progetto di decisione con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e con l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

II. DESCRIZIONE DELLA DECISIONE NOTIFICATA

SGI è uno dei tre gestori dei sistemi di trasporto del gas in Italia e possiede e gestisce circa 1 400 chilometri di gasdotti ad alta pressione in Italia centrale, che corrispondono a meno del 5% del totale della rete italiana di trasporto del gas.

Con la deliberazione del 14 febbraio 2013, l'AEEGSI³ ha certificato che SGI ottemperava ai requisiti in materia di separazione proprietaria previsti dal modello di cui all'articolo 9 della direttiva sul gas. Il 23 gennaio 2013 la Commissione europea ha pubblicato un parere sul progetto di decisione di certificazione dell'AEEGSI (C(2013) 380 final) (in appresso, "il parere del 2013")⁴. All'epoca, SGI era controllata in ultima istanza da [BUSINESS SECRET].

Il 7 ottobre 2016 SGI ha informato l'AEEGSI che [BUSINESS SECRET] aveva venduto il 100% della sua partecipazione in SGI alla società italiana Sole Bidco S.p.A., una società veicolo controllata al 70% da [BUSINESS SECRET] e al 30% da [BUSINESS SECRET].

¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

² Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, GU L 2011 del 14.8.2009, pag. 15.

³ Deliberazione 14 febbraio 2013 55/2013/R/gas.

⁴ Parere della Commissione del 23 gennaio 2013, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE — Italia — Certificazione della Società Gasdotti Italia S.p.A., C(2013) 380 final.

In base alle informazioni contenute nel progetto di decisione dell'AEEGSI, [BUSINESS SECRET].

[BUSINESS SECRET] è un fondo di investimento integralmente detenuto da [BUSINESS SECRET]. [BUSINESS SECRET] fa a sua volta parte di [BUSINESS SECRET], la divisione di [BUSINESS SECRET] che gestisce i fondi del settore delle infrastrutture. [BUSINESS SECRET] è un fornitore a livello mondiale di servizi bancari, di consulenza finanziaria, di investimento e di gestione di fondi le cui azioni sono quotate nella borsa australiana. La società australiana [BUSINESS SECRET] è la holding che controlla [BUSINESS SECRET]. Pertanto, la struttura azionaria sopra descritta indica che la capogruppo della SGI è [BUSINESS SECRET], una società con sede legale in Australia.

[BUSINESS SECRET] è interamente controllata da [BUSINESS SECRET] è un fondo di investimento con sede in Lussemburgo, interamente di proprietà di [BUSINESS SECRET]. [BUSINESS SECRET] è un gestore di attivi istituzionali con sede in Svizzera di proprietà di Swiss Life Holding AG, una società svizzera quotata nella borsa svizzera. [BUSINESS SECRET]. La struttura azionaria sopra descritta indica che l'altra società capogruppo di SGI è [BUSINESS SECRET], una società con sede legale in svizzera.

La presente domanda di certificazione riguarda la modifica della struttura azionaria di SGI. L'AEEGSI ha esaminato se e in quale misura la nuova struttura proprietaria di SGI rispetta le norme in materia di separazione di cui all'articolo 9 della direttiva sul gas. Inoltre, a seguito dell'operazione, i proprietari di SGI risultano essere entità di paesi terzi, ovverosia Australia e Svizzera. Di conseguenza, il progetto di decisione valuta anche la conformità con l'articolo 11 della direttiva sul gas.

III. COMMENTI

In base alla presente notifica, la Commissione formula le seguenti osservazioni in merito al progetto di decisione.

1. ESERCIZIO DEL CONTROLLO E DIRITTI SU SGI

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva sul gas, la stessa persona o le stesse persone non sono autorizzate a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge attività di produzione o di fornitura e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva sul gas, la stessa persona o le stesse persone non sono autorizzate a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore del sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge funzioni di produzione o di fornitura.

In base alle informazioni fornite dall'AEEGSI, tanto [BUSINESS SECRET] detengono partecipazioni in società che svolgono attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica in Italia e attività di generazione/produzione e fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale in altri Stati membri o in paesi terzi.

Nel suo progetto di decisione, l'AEEGSI valuta in che misura tali partecipazioni in attività di generazione/produzione e fornitura di energia incidono sul rispetto da parte di SGI delle

disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva sul gas.

La Commissione formula le seguenti osservazioni relative alla valutazione da parte dell'AEEGSI della partecipazione in aziende energetiche dei due azionisti di controllo di Sole Bidco S.p.A., proprietario di SGI.

Nel progetto di decisione, l'AEEGSI fa riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione "*Ownership unbundling – the Commission's practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors*"⁵ ed indica diversi elementi che permettono di escludere che nel caso di specie vi sia un conflitto di interessi tra le partecipazioni detenute da [BUSINESS SECRET] in attività di generazione e/o fornitura di energia e il controllo su SGI. In particolare, l'AEEGSI osserva che: a) le imprese in questione operano su mercati che sono geograficamente distanti e separati dal mercato su cui è attiva SGI; b) le imprese che operano in Italia non hanno interesse nella produzione o nella fornitura di gas e non utilizzano il gas per la produzione di energia elettrica; c) l'energia elettrica prodotta da tali imprese è quantitativamente esigua rispetto al mercato italiano della generazione di energia elettrica ed è venduta a prezzi regolati o comunque su mercati rispetto ai quali le imprese sono meri *price-takers*; d) la rete di trasporto del gas di SGI non ha punti di connessione al di fuori dell'Italia e, a livello nazionale, interessa un'area geografica relativamente ristretta.

L'AEEGSI osserva che considerazioni analoghe erano state formulate nella sua deliberazione sulla certificazione di SGI del 14 febbraio 2013. In quel caso, nel suo parere del 23 gennaio 2013 la Commissione europea aveva concluso che le partecipazioni azionarie detenute da [BUSINESS SECRET] - all'epoca azionista unico e di controllo di SGI - in quattro altre società attive nella produzione di energia elettrica (alcune delle quali ubicate in Italia) non erano tali da creare un conflitto di interessi con le attività di SGI di trasporto del gas, né potevano costituire un ostacolo alla certificazione, in quanto tali società non si servivano di gas per la produzione di energia elettrica, vendevano una parte dell'energia elettrica ad un prezzo regolamentato e le unità di produzione non erano situate nella stessa zona in cui si trova la rete del gas di SGI.

La Commissione concorda in linea di principio con la valutazione dell'AEEGSI in merito all'assenza di potenziali conflitti di interesse tra le partecipazioni detenute da [BUSINESS SECRET] in attività di generazione e/o fornitura di energia e il controllo di SGI.

Le dimensioni contenute della rete di trasporto gestita da SGI, che rappresenta soltanto il 5% circa dell'intera rete italiana di trasporto del gas, associate all'assenza di interconnessioni con altri Stati membri o paesi terzi, riducono il rischio che SGI possa attuare discriminazioni tra gli utenti della rete e privilegiare i propri azionisti.

Inoltre, sebbene sia [BUSINESS SECRET] detengano quantità significative di partecipazioni in società che generano e distribuiscono energia elettrica in Italia e in altri Stati membri, la maggior parte di queste società [BUSINESS SECRET] non utilizzano il gas naturale per produrre energia elettrica.

Le società attive nella fornitura di gas o di teleriscaldamento sono per lo più situate in mercati geograficamente distanti. La Commissione osserva tuttavia che [BUSINESS SECRET] si occupa, tra l'altro, della fornitura di gas in Austria. La Commissione invita quindi l'AEEGSI a valutare più attentamente se la partecipazione in [BUSINESS SECRET] possa comportare un conflitto di interessi nella gestione delle attività di SGI.

⁵ SWD (2013) 177 final.

La Commissione rileva altresì che le restrizioni relative alle attività di produzione e di fornitura di energia di cui all'articolo 9 della direttiva sul gas non sono geograficamente limitate al territorio dell'Unione europea. La Commissione ritiene quindi che prima di adottare una decisione finale, l'AEEGSI debba analizzare se le partecipazioni di [BUSINESS SECRET] in attività di produzione e fornitura di energia in paesi terzi possano comportare un conflitto di interessi.

Nel suo progetto di decisione, l'AEEGSI ha prescritto a SGI di notificare qualsiasi cambiamento sostanziale relativo al controllo dell'impresa e/o ai diritti degli azionisti di controllo per quanto riguarda le attività di produzione e/o fornitura di energia o comunque qualsiasi variazione sostanziale delle condizioni verificate dall'AEEGSI che possa costituire una violazione dell'articolo 9 della direttiva sul gas.

La Commissione invita l'AEEGSI a continuare a controllare la conformità agli obblighi di separazione anche dopo l'adozione della decisione di certificazione, in particolare nel caso in cui gli azionisti di controllo acquisiscano altre partecipazioni in società attive nella generazione, produzione o fornitura di energia elettrica.

Partecipazioni in attività di produzione/fornitura di energia degli azionisti di controllo di SGI in Italia e nell'UE

1. [BUSINESS SECRET]

2. [BUSINESS SECRET]

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sul gas vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto.

In base alle informazioni comunicate dall'AEEGSI, SGI non detiene partecipazioni in alcuna società. Inoltre, secondo lo statuto sociale di SGI, i membri del consiglio di amministrazione godono della massima indipendenza e hanno rilasciato all'AEEGSI una dichiarazione sull'onore relativa alla loro totale conformità ai requisiti di indipendenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sul gas.

L'AEEGSI afferma inoltre che i componenti del consiglio di amministrazione di Sole Bidco S.p.A. hanno attestato che nessuna persona fisica o giuridica è autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente SGI e, contemporaneamente, membro di un'impresa che svolge attività di produzione o fornitura di energia.

Non risulta tuttavia chiaro se l'AEEGSI abbia ricevuto analoghe autocertificazioni dai membri del consiglio di amministrazione di SGI e di Sole Bidco S.p.A. La Commissione ritiene che l'AEEGSI debba sollecitare tali dichiarazioni prima di adottare la decisione finale.

3. PROPRIETÀ DELLA RETE REGIONALE

Nella deliberazione del 14 febbraio 2013, l'AEEGSI ha elencato le condizioni che SGI avrebbe dovuto soddisfare per garantire la piena conformità con le disposizioni in materia di separazione proprietaria. Tali condizioni riguardavano l'acquisizione della proprietà di una piccola rete regionale che SGI opera sulla base di un contratto di gestione. L'AEEGSI ha prescritto a SGI di procedere all'acquisizione della rete di trasporto del gas o alla risoluzione unilaterale del contratto di gestione. Dopo la decisione del 14 febbraio 2013, SGI ha comunicato all'AEEGSI l'intenzione di acquisire la rete di trasporto del gas partecipando alla gara di aggiudicazione. Tuttavia, secondo il progetto di decisione trasmesso dall'AEEGSI, la procedura di gara non è ancora stata completata.

Nel suo progetto di decisione, l'AEEGSI prescrive a SGI di concludere entro 12 mesi le procedure di acquisizione della porzione della sua rete di trasporto del gas attualmente di proprietà di terzi per conformarsi alla decisione di certificazione dell'AEEGSI del 14 febbraio 2013.

La Commissione invita l'AEEGSI ad accertare i motivi per cui SGI non ha ancora soddisfatto tale condizione imposta nella decisione del 14 febbraio 2013, esortandola a subordinare la certificazione alla conclusione dell'acquisizione, conformemente al calendario proposto nel progetto di decisione.

4. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 - CERTIFICAZIONE IN RELAZIONE AI PAESI TERZI

L'articolo 11 della direttiva sul gas stabilisce che qualora la certificazione sia richiesta da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un paese terzo, l'autorità di regolamentazione rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato che l'entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro e dell'Unione.

L'articolo 11 della direttiva sull'energia elettrica si applica soltanto nel caso in cui il gestore del sistema di trasporto sia controllato da una persona di un paese terzo. Dalla direttiva sul gas e dalla nota interpretativa della Commissione sul regime di separazione della proprietà del terzo pacchetto energia⁶ risulta che la nozione di controllo va interpretata e valutata conformemente al regolamento sulle concentrazioni e, in particolare, alla comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale⁷. Si ha controllo congiunto quando due o più imprese o persone hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'altra impresa. In questo contesto per "influenza determinante" si intende normalmente il potere di impedire decisioni che determinano l'orientamento strategico degli affari dell'impresa. Il controllo congiunto è caratterizzato dalla possibilità che si verifichi una situazione di stallo per effetto del potere di due o più soggetti di rifiutare le decisioni strategiche proposte, situazione che presuppone che le parti collaborino per concordare l'orientamento commerciale dell'impresa comune. Nel progetto di decisione dell'AEEGSI si cita l'esistenza di un controllo congiunto esercitato su SGI, ma non si procede ad un accertamento dell'esercizio effettivo di tale controllo da parte dei rispettivi azionisti, [BUSINESS SECRET]. La Commissione esorta l'AEEGSI a valutare, nella decisione finale, se SGI è effettivamente soggetta al controllo congiunto di [BUSINESS SECRET] e ad adeguare la decisione al risultato di tale valutazione.

Nel valutare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, vanno presi in considerazione tre aspetti fondamentali. In primo luogo, i diritti e gli obblighi dell'Unione in relazione a paesi

⁶ https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf.

⁷ Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01).

terzi che discendono dal diritto internazionale, compresi gli eventuali accordi conclusi con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che trattano la questione della sicurezza dell'approvvigionamento. In secondo luogo, i diritti e gli obblighi dello Stato membro in relazione al paese terzo in questione che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui questi sono conformi al diritto dell'Unione. In terzo luogo, le altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.

Nel suo progetto di decisione, l'AEEGSI fa riferimento al parere del Ministero dello Sviluppo Economico in quanto autorità competente, ai sensi del diritto italiano, per quanto concerne la valutazione dei rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti a norma dell'articolo 11 della direttiva sul gas. In base alle informazioni fornite dall'AEEGSI, con lettera del 19 gennaio 2017 il Ministero dello sviluppo economico ha informato l'AEEGSI che l'operazione non comporta conseguenze in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in considerazione del fatto che: a) la rete di gasdotti nazionali e regionali della società non riceve approvvigionamento di gas direttamente da paesi esteri in quanto fisicamente connessa solo alla rete nazionale della società Snam Rete Gas S.p.A.; b) l'attività di trasporto del gas naturale in Italia è un'attività regolata in conformità della direttiva 2009/73/CE, recepita in Italia dal D.lgs. 93/11 e c) non risultano ad oggi siglati accordi con i paesi terzi in cui hanno la sede legale i proprietari di SGI (Australia e Svizzera) che possano avere incidenza sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale.

L'AEEGSI riferisce inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali in materia di investimenti strategici, ai sensi della normativa sull'esercizio del cosiddetto Golden Power, in particolare degli articoli 1 e 2, comma 2, del D.l. 21/12 e degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 85/14, non ravvisando che l'operazione fosse suscettibile di compromettere e arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti.

Per quanto riguarda la valutazione dell'AEEGSI, la Commissione non concorda con alcune delle argomentazioni presentate nel progetto di decisione. In particolare, il fatto che l'attività di trasporto del gas sia regolamentata non può essere ritenuto un elemento che riduce o elimina i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, da valutare a norma dell'articolo 11 della direttiva sul gas, che si applica esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto (e quindi alle attività regolamentate). Analogamente, il fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana non si sia opposta all'operazione non può costituire, di per sé, prova dell'assenza di rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

La Commissione condivide tuttavia l'opinione dell'AEEGSI che le dimensioni limitate della rete di trasporto di SGI e la mancanza di interconnessioni con altri Stati membri o con paesi terzi riducono in effetti i potenziali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento in Italia e nell'Unione che potrebbero derivare dal controllo esercitato su SGI da parte di persone di paesi terzi.

Inoltre, anche il fatto che gli azionisti di controllo di SGI siano società private, attive a livello internazionale e quotate in borsa riduce la probabilità che il loro controllo su SGI possa imprimere orientamenti contrari alla sicurezza dell'approvvigionamento in Italia e nell'Unione. Per queste ragioni, la Commissione concorda con la valutazione contenuta nel progetto di decisione dell'AEEGSI e conclude che il controllo congiunto di [BUSINESS SECRET] su SGI non rappresenta un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento in Italia o nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 11 della direttiva sul gas.

IV. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sul gas, l'AEEGSI tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione di cui sopra al momento di prendere la sua decisione finale riguardo alla certificazione di SGI e comunica alla Commissione la decisione finale adottata.

La posizione della Commissione in merito a detta notifica non pregiudica eventuali posizioni prese nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione riguardo alle altre misure proposte relative alla certificazione, né nei confronti delle autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione dell'UE in merito alla compatibilità dei provvedimenti di attuazione nazionali con il diritto dell'UE.

La Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione non ritiene che le informazioni ivi contenute abbiano carattere riservato. Si invita l'AEEGSI a comunicare alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del presente parere se ritiene che, conformemente alle norme dell'UE e nazionali sulla riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione. Un'eventuale richiesta in tal senso va motivata.

Fatto a Bruxelles, il 9.6.2017

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

